

VALUTAZIONE INTERNA

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

SCUOLA DELL'INFANZIA

La scuola dell'infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza. "L'osservazione, nelle sue diverse modalità, rappresenta uno strumento fondamentale per conoscere e accompagnare il bambino in tutte le sue dimensioni di sviluppo, rispettandone l'originalità, l'unicità, le potenzialità attraverso un atteggiamento di ascolto, empatia e rassicurazione. La pratica della documentazione va intesa come processo che produce tracce, memoria e riflessione, negli adulti e nei bambini, rendendo visibili le modalità e i percorsi di formazione e permettendo di apprezzare i progressi dell'apprendimento individuale e di gruppo. L'attività di valutazione nella scuola dell'infanzia risponde ad una funzione di carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità."(Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012).

Per la Scuola dell'Infanzia l'osservazione iniziale, in itinere e finale, rilevata attraverso delle griglie, permette di osservare le abilità raggiunte, attraverso le attività di routine relative ai campi di esperienza (ambiti del fare e dell'agire) previste dal curricolo di Istituto. Attraverso l'osservazione l'insegnante riesce a monitorare il processo di apprendimento, è in grado di rilevare gli itinerari individuali di conoscenza centrati sulle potenzialità personali e riflette sull'aspetto metodologico. Le griglie utilizzate sono così strutturate: una colonna relativa ai descrittori per rilevare le diverse abilità e una colonna in cui viene espresso il corrispondente livello di coinvolgimento, suddiviso in tre voci: poco coinvolto, coinvolto con discontinuità, sempre coinvolto.

Per gli alunni di 5 anni è previsto un **documento di passaggio**, uno strumento che offre un profilo completo dell'alunno e che lo accompagna durante il passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria, dando continuità al personale percorso formativo. Tale strumento favorisce il confronto

e la collaborazione tra gli insegnanti dei due ordini di scuola e ha contribuito alla costruzione del curricolo verticale. Il documento attesta le rilevazioni effettuate dai docenti nelle diverse aree dell'autonomia, della relazione, della comunicazione, cognitiva e motoria. Per ogni area sono previste delle griglie di rilevazione dove sono elencati gli indicatori inerenti le abilità e le conoscenze per il conseguimento delle competenze in uscita, previste nel curricolo di Istituto.

SCUOLA PRIMARIA

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, ivi compreso l'insegnamento trasversale di educazione civica, è espressa, in riferimento all' O.M. 172/2020, con giudizi descrittivi da riportare nel documento di valutazione correlati ai seguenti livelli di apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel modello di certificazione delle competenze, e riferiti alle dimensioni indicate nelle Linee guida:

a) In via di prima acquisizione

b) Base

c) Intermedio

d) Avanzato.

Nelle Linee Guida i Livelli di apprendimento (avanzato, intermedio, base, in via di prima acquisizione) sono descritti tenendo conto della combinazione di quattro dimensioni, così delineate:

a) *l'autonomia* dell'alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno specifico obiettivo. L'attività dell'alunno si considera completamente autonoma quando non è riscontrabile alcun intervento diretto del docente;

b) *la tipologia della situazione (nota o non nota)* entro la quale l'alunno mostra di aver raggiunto l'obiettivo. Una situazione (o attività, compito) nota può essere quella che è già stata presentata dal docente come esempio o riproposta più volte in forme simili per lo svolgimento di esercizi o

compiti di tipo esecutivo. Al contrario, una situazione non nota si presenta all'allievo come nuova, introdotta per la prima volta in quella forma e senza specifiche indicazioni rispetto al tipo di procedura da seguire;

c) *le risorse mobilitate* per portare a termine il compito. L'alunno usa risorse appositamente predisposte dal docente per accompagnare il processo di apprendimento o, in alternativa, ricorre a risorse reperite spontaneamente nel contesto di apprendimento o precedentemente acquisite in contesti informali e formali;

d) *la continuità* nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando un apprendimento è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è necessario oppure atteso. In alternativa, non vi è continuità quando l'apprendimento si manifesta solo sporadicamente o mai.

Tabella dei livelli di apprendimento

Avanzato	L'alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una serie di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.
Intermedio	L'alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.
Base	L'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.
In via di prima acquisizione	L'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

Si specifica inoltre che “Per gli obiettivi non ancora raggiunti o per gli apprendimenti in via di prima acquisizione la normativa prevede che “[l]’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento” (...).” (art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 62/2017). È dunque importante che i docenti strutturino percorsi educativo-didattici tesi al raggiungimento degli obiettivi, coordinandosi con le famiglie nell’individuazione di eventuali problematiche legate all’apprendimento, mettendo in atto strategie di individualizzazione e personalizzazione.”

Per la valutazione degli apprendimenti degli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento, l'art. 4 ai commi 1 e 2, recita:

1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel piano educativo individualizzato predisposto ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.
2. La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento tiene conto del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

La stessa ordinanza ministeriale all'art.3 comma 8 definisce che **restano invariate la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del comportamento e dell'insegnamento della religione cattolica o dell'attività alternativa**, disciplinati dall'art.2 commi 3,5 e 7 del Decreto valutazione 62/2017.

Al fine di rappresentare, in trasparenza, gli articolati processi cognitivi e meta-cognitivi, emotivi e sociali attraverso i quali si manifestano i risultati degli apprendimenti, la commissione valutazione ha elaborato **un nuovo strumento per l'elaborazione del giudizio globale disciplinare** che tiene conto delle dimensioni considerate dalla Riforma in atto, uno specifico per la prima annualità e uno per le classi seconde, terze, quarte e quinte.

In un'ottica di valutazione come processo regolativo che deve consentire di valorizzare i progressi negli apprendimenti degli allievi, le quattro dimensioni "cardine" dell'*autonomia*, della *tipologia della situazione*, delle *risorse mobilitate* e della *continuità*, sono integrate da *conoscenza*, *contenuti/metodo di lavoro/capacità espositiva e uso del linguaggio/partecipazione a scambi comunicativi/adesione alla DDI/individuazione dei procedimenti*. Per le classi prime vengono considerate inoltre le dimensioni della *modalità di inserimento* e della *partecipazione alle attività*.

La valutazione per l'apprendimento, nel suo carattere formativo, terrà conto, oltre che dei risultati delle singole prove oggettive, interrogazioni, esercitazioni, libere elaborazioni, compiti di realtà, osservazioni sistematiche, anche dei percorsi di apprendimento e dei progressi ottenuti da ciascun alunno/a rispetto alla situazione iniziale e della maturazione globale.

Per la valutazione del percorso formativo degli alunni della Scuola Primaria si valuta la situazione di partenza e finale con osservazioni sistematiche che includono anche prove oggettive, d'ingresso e finali, comuni per classi parallele, mirate e funzionali. Tale strumento metodologico ha la caratteristica della validità, perché consente di misurare effettivamente ciò che si vuole misurare, e della attendibilità, poiché permette di interpretare in modo univoco gli esiti della rilevazione: i criteri di valutazione sono predeterminati e garantiscono in tal modo equità di trattamento e valutazioni omogenee. Per la valutazione intermedia relativa al Primo Quadrimestre, i docenti condividono prove oggettive per interclasse che tengono in considerazione **gli obiettivi di apprendimento ritenuti rappresentativi e oggetto di valutazione**.

Le prove comuni per le classi della Scuola Primaria riguardano le discipline di Italiano, Matematica e Inglese. Per le altre Discipline, la scelta della tipologia delle prove di verifica viene effettuata dai docenti di classe.

I docenti della scuola primaria dell'Istituto, a seguito di un corso di formazione sulla valutazione didattica e di sistema e di incontri laboratorio, caratterizzati da confronti, riflessioni, scelte, attuando un reale percorso di ricerca-azione e condivisione collegiale, hanno individuato gli obiettivi, per ogni classe e per ogni disciplina, che descrivono manifestazioni dell'apprendimento in modo sufficientemente specifico ed esplicito da poter essere osservabili, facendo attenzione a non creare ambiguità interpretative e in coerenza con i traguardi di sviluppo delle competenze.

Gli obiettivi di apprendimento costituiscono l'oggetto della valutazione periodica e finale di ciascun alunno in ogni disciplina e sono individuati per Nuclei Tematici, riferimento per identificare eventuali aggregazioni di contenuti o di processi di apprendimento.

Il punto di riferimento per tale lavoro è stato il Curricolo di Istituto, elaborato anch'esso da commissioni di docenti che, sulla base dell'autonomia didattica- organizzativa e tenendo a riferimento le Indicazioni Nazionali per il curricolo, hanno sviluppato una proposta curricolare per competenze che tiene conto della realtà in cui operano, delle esigenze delle famiglie e del contesto socioculturale del territorio.

Art.2 comma 3 D.Lvo n°62/2017: "La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato".

Art. 2 comma 6 D.Lvo n°62/2017: "I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, é resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti."

In ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo n. 62/2017, l'I.C.Via N.M.Nicolai, nell'esercizio della propria autonomia, ha elaborato un Documento di Valutazione, tenendo conto sia delle modalità di lavoro e della cultura professionale della scuola, sia dell'efficacia e della trasparenza

comunicativa nei confronti di alunni e genitori, che riporta gli obiettivi oggetto di valutazione nella progettazione annuale, distribuiti nei diversi livelli a seconda degli apprendimenti conseguiti dagli alunni con la descrizione dei livelli in base alle dimensioni di apprendimento.

SCUOLA SECONDARIA

Per la Scuola Secondaria sono previste delle prove di Ingresso nella prima classe relativamente alle diverse discipline, anch'esse oggettive al fine di garantire equità di trattamento e valutazioni omogenee per procedere, in ogni classe, con una progettualità che tenga conto dei livelli registrati in ingresso.

E' prevista inoltre una prova di competenza per le classi terze, ad aprile/maggio, utile per registrare i livelli raggiunti su competenze trasversali come imparare ad imparare, spirito di iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale.

In linea con l'art.2 del Decreto Legislativo n°62/2017, "La valutazione periodica e finale degli apprendimenti (...) è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento", è stato elaborato un documento **in cui è rappresentata la corrispondenza tra i traguardi di competenza disciplinari previsti dalle Indicazioni Nazionali e dal Curricolo di Istituto e il voto numerico.**

La Scuola Secondaria ha elaborato **uno strumento** in cui vengono considerati: la tipologia di approccio agli apprendimenti, la modalità organizzativa e il livello globale degli apprendimenti.

Art.2 comma 2 D.Lvo n°62/2017: " L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione".

Art.2 comma 3 D.Lvo n°62/2017: "La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato".

Art. 2 comma 6 D.Lvo n°62/2017: "I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 relativamente alla valutazione dell'insegnamento della **religione cattolica** la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti."